

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 19



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

57° anno  
22 gennaio 2014

Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 53/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame ..... 3

Regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1° marzo 2014 al 31 maggio 2014 5

##### Rettifiche

★  **Rettifica del regolamento (UE) n. 42/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 15 del 20.1.2014) ..... 7**

Prezzo: 3 EUR

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 53/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2014

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	78,9
	IL	134,3
	MA	57,4
	TN	87,8
	TR	88,3
	ZZ	89,3
0707 00 05	MA	124,7
	TR	160,3
	ZZ	142,5
0709 91 00	EG	82,2
	ZZ	82,2
0709 93 10	MA	77,2
	TR	125,5
	ZZ	101,4
0805 10 20	EG	46,1
	MA	61,1
	TR	70,9
	ZA	29,2
	ZZ	51,8
0805 20 10	IL	170,3
	MA	75,3
	ZZ	122,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	63,3
	IL	114,6
	JM	114,6
	KR	142,4
	MA	83,3
	TR	89,0
	ZZ	101,2
0805 50 10	EG	67,3
	TR	73,7
	ZZ	70,5
0808 10 80	CN	79,5
	MK	24,1
	US	135,8
	ZZ	79,8
0808 30 90	TR	146,4
	US	139,5
	ZZ	143,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 54/2014 DELLA COMMISSIONE****del 21 gennaio 2014****relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio<sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 188,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione<sup>(3)</sup> ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (2) Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2014 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (3) Le domande di diritti di importazione relative al gruppo 5A, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2014 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2014 relativamente ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2014 relativamente al gruppo 5A, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.4.2014 al 30.6.2014 (%)
1	09.4211	0,467704
4A	09.4214	54,332634
	09.4251	9,069004
6A	09.4216	0,494014
	09.4260	2,320193

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.4.2014 al 30.6.2014 (%)
5A	09.4215	0,766687
	09.4254	5,027223
	09.4255	6,731740

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 55/2014 DELLA COMMISSIONE****del 21 gennaio 2014****concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1° marzo 2014 al 31 maggio 2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione <sup>(3)</sup> reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.
- (2) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

- (3) Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.
- (4) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2014 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di gennaio 2014 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.

## ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione
Argentina		
— Importatori tradizionali	09.4104	100 %
— Nuovi importatori	09.4099	100 %
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	32,455175 %
— Nuovi importatori	09.4100	0,409006 %
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	—
— Nuovi importatori	09.4102	—

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.



**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (UE) n. 42/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15 del 20 gennaio 2014)

Nel titolo e a pagina 18:

*anziché:* <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2014:015:SOM:EN:HTML>

*leggi:* <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:015:0018:0021:EN:PDF>

---





EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT